



RISPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC) AL “DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE – RACCOMANDAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO SEPARATO O D’ESERCIZIO DEGLI EFFETTI DELLE FUSIONI PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ OPERATIVE NON QUOTATE IN SOCIETÀ NON OPERATIVE QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI, CON EFFETTI CONTABILI INFRANNUALI”

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è lieto di rispondere al “Documento di consultazione – Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d’esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali” del 19 aprile us.

Il CNDCEC rappresenta circa 117mila professionisti iscritti all’albo che hanno la tenuta dei conti e la predisposizione dei bilanci come elemento fondante la propria attività.

In questa prospettiva, riteniamo di grande utilità il *due process* posto in essere dall’Autorità al fine di raccogliere le opinioni dei soggetti che, a diverso livello, interagiscono con le società quotate e soggette al vostro controllo.

Lo strumento, perciò, è sicuramente gradito al CNDCEC.

Di seguito, sono riportate le considerazioni concernenti la tematica che è stata oggetto di esame, anticipando che non sembra, considerati i diversi aspetti a favore e contrari, vi sia la necessità di richiedere nei casi descritti la produzione di appositi prospetti pro-forma nel primo bilancio separato o d’esercizio derivante dall’operazione di combinazione che è oggetto del documento.

Inquadramento

La Raccomandazione interessa la contabilizzazione e, più specificamente, la presentazione in bilancio di operazioni di fusione tra una società quotata non operativa (acquirente giuridica/acquisita contabile) e una società non quotata operativa (acquisita giuridica/acquirente contabile).

L’inquadramento contabile dell’operazione è stato definito, si ritiene, in modo adeguato dall’IFRS Interpretations Committee¹, così come ricostruito dall’Autorità. Il rinvio analogico all’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni, nel caso in cui l’operazione, interessando *reverse acquisition* di una società non qualificabile come *business*, sia fuori dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, appare fornire un solido riferimento operativo.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il documento dell’IFRS Interpretations Committee non tratta tutte le problematiche derivanti dalle operazioni esaminate, anche se il contributo del Comitato, come detto, fornisce un’autorevole impostazione di base per il trattamento contabile della problematica.

¹ Si veda: IFRS Foundation, IFRIC Update (2013), <http://media.ifrs.org/2013/IFRIC/March/IFRIC-Update-March-2013.htm#4>.

Il *focus* dell'elaborato attiene, quindi, alla circostanza in cui la società quotata non operativa non sia qualificabile come un'attività aziendale, come avviene spesso nei casi in cui l'operazione sia posta in essere da una Special Purpose Acquisition Vehicle (SPAC).

Per quanto rileva, specificamente, la definizione del perimetro di attività dell'intervento dell'Autorità, visto che l'unico organismo deputato all'interpretazione degli IFRS è appunto l'IFRS Interpretations Committee, il documento focalizza l'attenzione sulla predisposizione del primo bilancio separato successivo alla fusione, in considerazione del fatto che gli IFRS esaminano unicamente le conseguenze contabili che emergono a livello di preparazione del bilancio consolidato.

Considerazioni

La proposta di Raccomandazione evidenzia che: “[n]ei casi in cui nell'atto di fusione non è stata introdotta una clausola di retroattività contabile, i dati della società operativa relativi al periodo precedente la fusione vengono riflessi nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione solo a partire dalla data di efficacia della fusione medesima” e, ancora, che “[...] al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio un quadro completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione, si invitano le società risultanti da fusioni realizzate secondo le modalità in oggetto a fornire una descrizione gli effetti economici dell'operazione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell'esercizio di riferimento [...]

Al fine di garantire una maggiore chiarezza, detti effetti potrebbero, altresì, essere riportati in appositi prospetti pro-forma, eventualmente corredati dei relativi dati comparativi.

Dette informazioni andrebbero fornite nella medesima sezione della Relazione sulla gestione nella quale viene descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio”.

In questo contesto, non sembra che la presentazione di dati pro-forma rilevi particolarmente dal punto di vista informativo, in ragione soprattutto del fatto che gli investitori sono maggiormente interessati alle risultanze consolidate.

Di contro, l'operazione ovviamente avrebbe un costo nella misura della riproduzione del prospetto e nella connessa revisione dei dati, riducendo la convenienza dell'operazione medesima, che ha quale finalità principale di addivenire alla quotazione di un *business* con costi amministrativi ridotti rispetto al processo di quotazione “convenzionale”.

È evidente, quindi, che il prospetto incrementerebbe la trasparenza, ma il trade-off tra costi e benefici appare, di fatto, essere sproporzionato nella misura in cui gli oneri amministrativi appaiono eccedere i benefici informativi derivanti dall'operazione.

In ultimo, si consideri che la retrodatazione già avviene in talune operazioni. La casistica delle operazioni considerate, quindi, risulterebbe ulteriormente ristretta a quelle sole operazioni che non prevedono tale percorso.

Stante quanto detto, non appare rilevante produrre una raccomandazione sul tema con cui richiedere obbligatoriamente la produzione del prospetto, considerato anche che resta sempre possibile per i singoli emittenti, qualora lo ritengano opportuno, produrre nella relazione sulla gestione prospetti pro-forma concernenti la rappresentazione retroattiva dell'operazione.